

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 93

presentata dai Consiglieri regionali
CERA - TRUZZU - PIGA - FLORIS - MASALA - MELONI Corrado - MULA - RUBIU - USAI

il 9 aprile 2025

Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Come è noto, la Sardegna è tra le regioni d'Europa a maggiore rischio di desertificazione. Le motivazioni sono legate ad un aumento dei processi di degrado del suolo e della vegetazione dovute principalmente alle conseguenze delle attività antropiche. A queste problematiche, inoltre, si aggiungono le criticità dettate dai cambiamenti climatici: il periodo ottobre 2022 - settembre 2024 è stato per la Sardegna il più caldo in assoluto degli ultimi cento anni, il periodo 2015 - 2016 il secondo più caldo, il periodo 2013 - 2014 il quinto più caldo e, infine, il 2024 è stato l'anno più caldo dal 1961 ad oggi. Tali fenomeni sempre più gravi e ricorrenti, peraltro, causano siccità e desertificazione: il 52 per cento del territorio sardo è ad alto rischio di desertificazione, il 12 per cento ne è stato già colpito.

Tali fenomeni ciclici infliggono ingenti danni all'economia regionale e all'ambiente. Inoltre, la Sardegna rientra tra le regioni italiane a rischio idraulico per oltre 24.100 chilometri quadrati, di cui:

- 706 chilometri quadrati a pericolosità elevata;
- 857 chilometri quadrati a pericolosità media;
- 1602 chilometri quadrati a pericolosità bassa;
- 188.000 cittadini sardi risiedono in aree ad elevato o medio rischio idraulico;
- 9.355 imprese sono a rischio alluvione;
- 338 (89,7 per cento) sono i comuni interessati da rischio di frana (alto o molto alto) e pericolosità idraulica (media);
- 2.343,4 chilometri quadrati (9,7 per cento) è il territorio regionale a rischio frana e/o alluvione dato in aumento negli ultimi anni (dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)).

Per ciò che concerne il consumo del suolo, tra il 2012 e il 2018 la copertura artificiale del suolo in Sardegna ha riguardato soprattutto aree rurali (65,2 per cento), registrando nel 2018 un forte aumento del suolo consumato pro capite, arrivando a oltre 500 metri quadrati per abitante.

In tale scenario critico si inquadrano le modifiche introdotte con la presente proposta di legge tendente a integrare le funzioni dei consorzi di bonifica per una più efficace ed efficiente manutenzione dei territori, adeguandole alle esigenze sempre più pressanti dei territori a maggior rischio idraulico

e idrogeologico, in un'ottica di azione della "bonifica integrale" che, con la sua polivalenza funzionale, offre un contributo fondamentale alla crescita economica proiettata allo sviluppo sostenibile.

La presente proposta di legge si propone di introdurre nella vigente legislazione regionale sui consorzi di bonifica, risalente agli anni 2006/2008, alcune modifiche indispensabili per ammodernare la disciplina al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto e prevenzione dei rischi idraulico e idrogeologico, oltre che la corretta manutenzione dei compendi lagunari e delle zone umide.

Con la presente proposta di legge si propone la modifica degli articoli 2 e 5 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), incrementando le funzioni dei consorzi di bonifica (articolo 2), nonché la relativa dotazione finanziaria (articolo 5).

Si introduce l'espresso riconoscimento, a livello legislativo, dello svolgimento di attività in materia ambientale e di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, che i consorzi di bonifica stanno già da tempo svolgendo, per conto della Regione e degli enti locali che non si sono rivelati in grado di svolgere tali attività in modo puntuale ed efficiente.

Sino ad oggi, infatti, per lo svolgimento ed il finanziamento di tali attività i consorzi di bonifica hanno dovuto utilizzare lo strumento della stipula di accordi di programma, ai sensi articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2008 il quale recita: "Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione o gli enti locali promuovono la stipula di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la realizzazione, in modo integrato e coordinato tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.". Sono stati sottoscritti protocolli di intesa con l'Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue della Sardegna (ANBI Sardegna), cui aderiscono i consorzi di bonifica, e successive convenzioni attuative annuali, che hanno consentito di trasferire ai consorzi di bonifica che svolgono tali attività i finanziamenti pubblici in capo alla Regione e agli enti locali.

Con la modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 6 del 2008, sono quindi incrementate le funzioni dei consorzi di bonifica, inserendovi la lettera g bis) che contempla "la realizzazione di opere di difesa del suolo, idraulica e dell'ambiente, con gli interventi di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresi il servizio di piena ed intervento idraulico e di presidio territoriale, la pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua naturale inalveati, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria volti alla tutela e salvaguardia delle aree lagunari e delle zone umide di competenza regionale, rientranti nei comprensori territoriali dei consorzi di bonifica."

Le modifiche dell'articolo 5, al contempo, garantiscono il necessario finanziamento (lettera e bis), a carico della Regione, così da consentire ai consorzi di bonifica di programmare nel tempo, in modo stabile ed efficiente, lo svolgimento delle relative attività.

Inoltre, l'intervento normativo è teso a risolvere, in forma strutturale, il corto circuito istituzionale generato dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) che ha attribuito agli enti locali e al Genio civile competenze, benché privi di mezzi, attrezzature e professionalità occorrenti. Non riuscendo ad assolvere in proprio a tali compiti, tali enti sono stati costretti a stipulare, in deroga alle norme vigenti, apposite convenzioni con i consorzi di bonifica per la realizzazione degli interventi necessari e urgenti. Si è di fronte a un vero e proprio paradosso normativo, che provoca incertezze istituzionali, lungaggini burocratiche e intollerabili ritardi.

I consorzi di bonifica, quali enti pubblici economici vigilati dalla Regione, costituiscono l'unico sistema di contrasto e prevenzione dei rischi idraulici e idrogeologici e di manutenzione delle opere e delle aree già presente e in funzione sul territorio regionale. I consorzi di bonifica, inoltre, rappresentano la più reale espressione di quel principio costituzionale di sussidiarietà che, nell'attuale quadro normativo e istituzionale, può costituire il cardine immediatamente operativo per l'attuazione di politiche e attività a tutela del territorio e dell'ambiente.

Da tale polivalenza funzionale dei consorzi di bonifica, costituente la specificità propria della bonifica integrale, ne deriva che essa, con le sue azioni, contribuisce in maniera determinante alla sicurezza territoriale e ambientale. La presente proposta diventa, pertanto, un passaggio obbligato per offrire una concreta risposta ai territori che, sempre più, subiscono gli effetti derivanti dalla situazione sopra descritta.

Le modifiche proposte alla legge quadro in materia di consorzi di bonifica consentiranno, quindi, lo sviluppo di azioni ed interventi fra loro fortemente integrati in funzione delle loro unitarie finalità consistenti nella conservazione e difesa del suolo, nella prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui, come illustrato, la Sardegna è particolarmente esposta, nella mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nella corretta gestione delle risorse idriche in un'ottica di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 6 del 2008 in materia di funzioni dei consorzi di bonifica

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), incrementando le funzioni dei consorzi di bonifica, è aggiunta la seguente:

"g bis) la realizzazione di opere di difesa del suolo, idraulica e dell'ambiente, con gli interventi di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresi il servizio di piena ed intervento idraulico e di presidio territoriale, la pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua naturale inalveati, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria volti alla tutela e salvaguardia delle aree lagunari e delle zone umide di competenza regionale, rientranti nei comprensori territoriali dei consorzi di bonifica."

Art. 2

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2008 in materia di finanziamento

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2008, è aggiunta la seguente:

"e bis) gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione delle opere di difesa del suolo, idraulica e dell'ambiente, con gli interventi di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresi il servizio di piena ed intervento idraulico e di presidio territoriale, la pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua naturale inalveati, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria volti alla tutela e salvaguardia delle aree lagunari e delle zone umide di competenza regionale, rientranti nei comprensori territoriali dei consorzi di bonifica."

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 15.000.000

per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte degli stanziamenti di cui al fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative del bilancio di previsione 2025-2027.

Copertura finanziaria

In aumento

missione 16 - programma 02 - titolo 02		
2025	euro	15.000.000
2026	euro	15.000.000
2027	euro	15.000.000

In diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 01 - SC08.0024 FNOL		
2025	euro	15.000.000
2026	euro	15.000.000
2027	euro	15.000.000

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).